Prefetto della Provincia di Treviso

Fasc. wa9611/2016Area III

ALLA QUESTURA DI TREVISO

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI TREVISO

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI TREVISO

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI TREVISO

AI COMANDI DI POLIZIA LOCALE INTERESSATI DAL PERCORSO:

MONFUMO MASER ASOLO X,ALTIVOLE PIO CASTELFRANCO RIESE

CASTELCUCCO

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO

AL SUEM 118 - TREVISO

ALLA RCS SPORT MILANO

AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA- Direzione 9° Tronco - Autostrada A27 – UDINE

A CAV - Concessioni Autostradali Venete S.p.A.

AI COMANDI POLIZIA LOCALE INTERESSATI DALLE DEVIAZIONI DEL TRAFFICO:

MONTEBELLUNA CORNUDA VEDELAGO CASTELLO DI GODEGO CAERANO SAN

MARCO PADERNO DEL G.PPA POSSAGNO PEDEROBBA CROCETTA DEL M.LLO

LORIA FONTE RESANA

ALLA MOM MOBILITA' DI MARCA

ALL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI TREVISO

ANAS DI VENEZIA

VENETO STRADE SPA

AUTOVIE VENETE SPA

VISTA la richiesta presentata da Vegni Mauro, Responsabile Ciclismo della RCS Sport con sede in Milano, intesa ad ottenere la sospensione del traffico veicolare in occasione dello svolgimento della competizione ciclistica "99° Giro d'Italia - 11^ Tappa Modena - Asolo prevista per il giorno 18.5.2016, che si svolgerà secondo le modalità previste dal programma allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

CONSTATATO che la manifestazione, con partenza da Modena, interesserà i territori dei Comuni di Castelfranco Riese Pio X, Altivole Asolo Maser Monfumo Castelcucco;

VISTE le conclusioni delle riunioni tenutesi presso questa Prefettura in data 06.05.2016 e 11.05.2016 alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Forze di Polizia, dei Comuni interessati al passaggio della manifestazione e degli atri organismi coinvolti nel dispositivo di vigilanza e controllo;

VISTE le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con le circolari n. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997, n. 300/A/55805/116/1 del 9.11.1998 e n. 300/A1/43384/116/1 del 17.6.2003, n. 2015/1270 del 13.04.2015;

VISTI gli artt. 6, comma 1 e 9, comma 7-bis del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

la chiusura veicolare temporanea della circolazione per il giorno 18.5.2016 lungo i tratti di strada interessati,

- sin dal momento del passaggio della carovana pubblicitaria di apertura del giro e comunque almeno due ore prima del passaggio della gara e
- fino a quindi (15) minuti dopo il passaggio del mezzo di scorta della Polizia di Stato munito di "bandierina rossa" e dal mezzo munito di cartello "fine gara ciclistica". L'elemento temporale suddetto (quindici minuti dopo il passaggio del mezzo di scorta della Polizia di Stato munito di "bandierina rossa") sarà riconoscibile sarà riconoscibile dall'avvistamento della 1^ pattuglia (auto o moto montata) della Polizia Stradale che transiterà, per l'appunto, con un "ritardo" di quindici (15) minuti rispetto alla fine gara.

Gli enti proprietari delle strade interessate al transito della carovana pubblicitaria e della gara ciclistica provvederanno a predisporre ed attuare idonei dispositivi di chiusura di tutti gli svincoli ed intersezioni adducenti all'itinerario della manifestazione sportiva.

Durante il periodo di chiusura temporanea della circolazione:

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da vie o aree che intersecano o si immettono sul percorso interessato alla manifestazione di arrestarsi prima di impegnare detto percorso rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione, ove presenti;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare i tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

Altresì che:

- gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle previste dall'autorizzazione allo svolgimento della gara;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;
- l'organizzazione ed i Comuni interessati dal transito vorranno predisporre un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali interessate al transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza e alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione.
- a cura dei Comuni interessati dal transito il traffico veicolare dovrà essere deviato su percorsi alternativi appositamente individuati.

Conformemente alle prescrizioni di cui all'autorizzazione gli organizzatori della manifestazione dovranno curare la massima pubblicità delle disposizioni di cui alla presente ordinanza avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Treviso, data del protocollo

p II/Prefetto
II Vice Prefetto Vicario
(Samoriello)